

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92

Testo del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 4 luglio 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 15), recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.». (24A04307)

(GU n.186 del 9-8-2024)

Vigente al: 9-8-2024

Capo I

Disposizioni in materia di personale

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

[omissis]

Capo II

Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza
del procedimento penale

[omissis]

Art. 5

((Interventi in materia di liberazione anticipata

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6»;

b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

«10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni

previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione»)).

2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole (**«La concessione del beneficio e' comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio») sono comunicate».**

3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:

«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata).

- 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente puo' essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **((al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica))** 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che **((il procedimento))** per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle **((previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3))** del presente articolo;

b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, **((come modificato dal comma 3 del presente articolo))**;

c) **((che il direttore dell'istituto trasmetta))** gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, **((come modificato dal comma 2 del presente articolo,))** in tutti i casi in cui e' richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Art. 6

Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica))** 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'**((articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,))** possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica))** n. 230 del 2000.

[omissis]

Art. 7

Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato

1. All'articolo 41-bis, comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti **((modificazioni))**:

a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

[omissis]

((Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231))

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 e' inserito il seguente:

«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.)).

2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: «314» e' inserita la seguente: «, 314-bis» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili».

2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «314» e' inserita la seguente: «, 314-bis».

2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 314, primo comma, 316 e 323» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 314, primo comma, 314-bis e 316» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» e le parole: «e abuso d'ufficio» sono soppresse.))

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), la parola «reiterata» **((e' sostituita dalla seguente:))** «grave»;

b) all'articolo 412, dopo il comma 2-bis **((e' aggiunto il seguente))**:

«2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

((1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

«Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679».))

2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» e' soppressa;

c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;

d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non e' stata emessa.».

((2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero».

2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter e' aggiunto il seguente:

«Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria). - 1. Se non e' presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte».

2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice

di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».))

[omissis]

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.